

07 SET 2020

PROT. N. ....

8767

**COMUNE DI PONZA  
PROVINCIA DI LATINA****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 5 Del 30.07.2020</b>	<b>OGGETTO: Adeguamento compenso Revisore dei conti dal 1/1/2019 art.241 del 267/2000</b>
--------------------------------	---

L'anno Duemila venti il giorno 30 del mese di luglio alle ore 10:30 nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge N.267 del 18 Agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria. Risultano Presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE		PRESENTI	
		SI	NO
SINDACO	Ferraiuolo Francesco	x	
VICESINDACO	Mazzella Giuseppe	x	
CONSIGLIERI	Di Fazio Gennaro	x	
	Marcone Carlo	x	
	Nocerino Michele	x	
	Aversano Fabio	x	
	De Martino Gianluca		x
	Califano Maria Gelsomina	x	
	Vigorelli Pier Lombardo	x	
	Ambrosino Francesco	x	
	Feola Giuseppe	x	
	Sandolo Maria Claudia	x	
<b>TOTALE PRESENTI</b>		<b>11</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

**Premesso** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26/10/2018, veniva nominato revisore dei conti di questo Ente il Dott. Erasmo Scipione per il triennio 2018- 2021 a seguito di sorteggio effettuato dalla Prefettura di Latina da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei Revisore dei legali, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- **Visto** che il compenso del Revisore era stato determinato sulla base del decreto del Ministero del 20/05/2005 con il quale a norma dell'art. 241 del D.Lgs 267/2000 sono state determinate le tariffe per i Revisori dei Conti, in relazione alla classe demografica dell'Ente;
- **Considerato** che al dott. Erasmo Scipione è stato attribuito un compenso di € 5.900,00 oltre Iva ed oneri di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso l'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- **Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2018 che ha aggiornato tali dati prendendo in considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonché la variazione percentuale rilevata dal tasso di inflazione;
- **Ritenuto** pertanto di dover procedere all'adeguamento del compenso del revisore sulla base delle tabelle allegate al DM 21 dicembre 2018;
- **Rilevato** che la decorrenza dell'adeguamento del compenso al Revisore del Conti è stata fissata dal primo gennaio 2019 e nello specifico il decreto ministeriale ha stabilito:
- Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati;
- Una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- Una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- **Le maggiorazioni** sono cumulabili tra loro;
- Che l'adeguamento del compenso in relazione ai nuovi limiti massimi fissati non ha effetto retroattivo;
- I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria sono da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge;
- Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- Ritenuto pertanto di adeguare con decorrenza 1 gennaio 2019 il compenso base spettante ai sensi dell'art. 241 comma 1 del Dlgs n. 267/ 2000 all'organo di revisione economico finanziaria come previsto dal Decreto del 21 dicembre 2018;
- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile area economico- finanziaria ai sensi dell'art. 49 commi 1 e2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Sentita la relazione introduttiva del Sindaco :::::::::::::::::::: ;
- Con voti n.7 favorevoli resi per alzata di mano, contrari n 4 (Vigorelli-Feola-Ambrosino-Sandolo) ,  
astenuti n 0 ,

**DELIBERA**

Di adeguare a far data 1 gennaio 2019 , a norma dell'art. 241 del T. U. 18/08/2000 n. 267 e del Decreto del Ministro dell 'Interno del 21/12/2018 il compenso del Revisore Dott. Erasmo Scipione , demandando all'ufficio finanziario gli ulteriori adempimenti necessari all'adeguamento;

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Con voti : Presenti 11 - Votanti 11 - Favorevoli 7 – Contrari 4 (Vigorelli-Feola-Ambrosino-Sandolo)  
-astenuti 0

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000

Nota allegata  
alla proposta n. 5  
del 30/11/2018




**Discussione Punto 5**  
**(ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01.01.2019 art. 24 del**  
**D.Lgs. 267/2000)**

- Illustra la proposta il **Sindaco** leggendo la stessa.
- Chiede ed ottiene parola il **C.C. Sandolo** che legge una nota che si allega (ALL.A).
- Non si registrano altri interventi e successivamente,

**Votazione: Presenti 11 - votanti 11 – Favorevoli 7 – Contrari 4 (Vigorelli – Feola – Ambrosino – Sandolo) – Astenuti 0**

**Immediata Esecutività**

**Votazione: Presenti 11 - votanti 11 – Favorevoli 7 – Contrari 4 (Vigorelli – Feola – Ambrosino – Sandolo) – Astenuti 0**



*Proposta in CC  
il 30/7 (2020 Acc A)*



**INTERVENTO DEI SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVAMENTE AL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO SULL'ADEGUAMENTO DEL COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE A FAR DATA DAL 01.01.2019**

Ancora una volta questo Consiglio si vede proporre l'argomento in oggetto riguardante l'adeguamento del compenso al revisore dei conti a far data dal 01.01.2019. Ancora una volta siamo su "Scherzi a Parte".

Infatti in una precedente seduta di cui si allega convocazione siamo stati investiti della questione e nell'occasione la Vs maggioranza deliberò l'adeguamento del compenso del Revisore di Conti dal 01.01.2020 dopo aver ascoltato e preso atto dell'intervento dei sottoscritti che puntualmente informavano dell'illegittimità oltre che l'inopportunità di procedere a tale adeguamento con effetto retroattivo. In particolare si citava la giurisprudenza contabile in merito.

Di tale deliberazione non vi è traccia sull'albo pretorio né nella sezione Amministrazione Trasparenza, infatti ancora oggi nulla è stato pubblicato né abbiamo potuto leggere il relativo verbale. Sig. Sindaco ci rivolgiamo a Lei quale presidente della seduta invitandolo e diffidandolo ad horas, entro e non oltre 3 ore dalla conclusione dell'odierna seduta, alla pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale annualità 2019 che ancora non sono state redatte e pubblicate. Contrariamente, stufi di una tale mancanza di trasparenza informeremo le competenti sede.

Tutto ciò premesso, considerando che sull'argomento oggetto di discussione sia il Ministero degli Interni sia la giurisprudenza della Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie nella delibera n.14 del 24 giugno 2019) hanno ribadito che l'eventuale adeguamento del compenso al revisore dei conti non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall'organo consiliare ai sensi degli articoli 234 e 241 del Tuel, i sottoscritti ancora una volta voteranno contro, preannunciando che informeremo le Autorità preposte in caso di approvazione del deliberato.

In realtà di tale illegittimità ne siete pienamente convinti e consapevoli, atteso che proprio nella proposta oggetto di discussione testualmente viene specificato "che l'adeguamento del compenso in relazione ai nuovi limiti massimi fissati non ha effetto retroattivo..." Ebbene sottoporci una proposta del genere e votarla, rappresenta per i sottoscritti un'offesa alla propria intelligenza!

**I CONSIGLIERI COMUNALI**

MANIA SCARDIA SANDOLI

GIUSEPPE FEOLA

FRANCESCO AMBROSINO

PIER LOMBARDO VIGORELLI

[Home](#) » [Pareri](#)

# Compenso revisori. Maggiorazioni, decurtazioni e fascia demografica

## Finanza locale

📅 27 Febbraio 2020

### Categoria

21.02 Nomina dei revisori degli enti locali

### Sintesi/Massima

L'eventuale adeguamento del compenso secondo i termini inizialmente deliberati non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione.

### Testo

Si chiedono chiarimenti sulla corretta determinazione del compenso spettante, in relazione alla fattispecie così come delineata sulla base della documentazione allegata.

In via preliminare, è necessario premettere che la funzione consulenziale di questo Ufficio, si esplica nel senso di interpretare le norme dal punto di vista applicativo, secondo i principi generali della legge e analizzando le questioni astrattamente considerate, senza voler esprimere delle valutazioni di legittimità e correttezza del singolo caso concreto.

In particolare, si fa riferimento al compenso deliberato dall'ente locale con atto del 29 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 241 del Tuel nella misura base, secondo le disposizioni del D.M. del 20 maggio 2005, decurtata del 10 per cento, in applicazione dell'articolo 6, comma 3 del D.L. n.78 del 2010. Nel frattempo, sono intervenute delle modifiche normative, sia per i nuovi limiti massimi dei compensi del revisore in relazione alle classi demografiche degli enti locali, ad opera del D.M. del 21 dicembre 2018, sia del limite temporale alla proroga dell'applicabilità della predetta decurtazione del 10 per cento, alla data del 31 dicembre 2017.

Premesso ciò, si chiedono specifici orientamenti applicativi nelle diverse situazioni giuridiche ed oggettive riferite.

In merito, l'Ufficio non potendo esprimersi sul corretto calcolo delle maggiorazioni previste dal D.M. del 20 maggio 2005, ove deliberate dal comune, rimanda per i principi generali, al

parere formulato, sui profili applicativi del nuovo D.M. del 21 dicembre 2018, pubblicato sulla banca dati dei pareri della finanza locale, datato 5 febbraio 2019.

In relazione, invece agli adeguamenti dovuti al declassamento demografico del medesimo ente, nel periodo considerato, questo Ufficio conferma il criterio della fascia demografica di appartenenza al momento della nomina ai sensi dell'articolo 156, comma 2 del Tuel.

Per le ulteriori considerazioni circa l'adeguamento del compenso, questo Ufficio richiama le recenti deliberazione della Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia e i principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 14 del 24 giugno 2019, che specificano: "l'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall'organo consiliare ai sensi degli articoli 234 e 241 del Tuel." E proseguendo "gli organi consiliari dovranno verificare se la misura del compenso inizialmente deliberata dall'ente locale si manifesti chiaramente non più rispondente ai limiti minimi di congruità ed adeguatezza che, anche sulla base di principi derivanti dall'ordinamento comunitario, sono considerati esistenti in materia" e, previa verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri, adottare i conseguenti provvedimenti necessari per riportare il compenso ad un livello conforme ai suddetti parametri".

Infine, sull'aspetto del limite temporale della proroga della decurtazione del 10 per cento, il significato enucleato dal tenore letterale dell'articolo 6, comma 3 del D.L. 78 del 2010, trova applicazione alle nomine dei revisori dei conti fino al 31 dicembre 2017; pertanto, i compensi deliberati fino a tale data, sono assoggettati alle vecchie disposizioni e le deliberazioni che prevedono compensi decurtati del 10 per cento continuano ad esplicare i loro effetti, anche dopo il venir meno del vincolo pubblicistico.

Su quest'ultima questione, si può affermare sulla linea tracciata dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, n.14 del 2019, la possibilità per un rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente, alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.



# Compenso dei revisori: adeguamento possibile secondo la Corte dei Conti

(<https://www.cuzzola.it/2020/04/24/compenso-dei-revisori-adequamento-possibile-secondo-la-corte-dei-conti/>)

A seguito dell'introduzione dei nuovi limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti (contenuti nel Decreto Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2019), è facoltà dell'Ente locale, nell'ambito della propria discrezionalità, procedere ad un rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi originariamente liquidati e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri: è il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. reg. contr. Piemonte, nella delib. n. 32 del 10 aprile 2020, confermando l'orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie nella delib. n. 14/2019.

L'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso, assunta dall'organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).

In particolare, in base all'orientamento nomofilattico sopra richiamato, il Consiglio, competente a determinare il compenso in discorso, dovrà verificare se la misura del compenso inizialmente deliberata dall'Ente locale si manifesta chiaramente non più rispondente ai limiti minimi di congruità ed adeguatezza che, anche sulla base di principi derivanti dall'ordinamento comunitario, sono considerati esistenti in materia e, previa verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri, adottare i conseguenti provvedimenti necessari per riportare il compenso ad un livello conforme ai suddetti parametri.

Condividi:

Condividi 5



Share

Tweet

WhatsApp (<https://www.cuzzola.it/2020/04/24/compenso-dei-revisori-adequamento-possibile-secondo-la-corte-dei-conti/?share=jetpack-whatsapp&nb=1>)

Nome utente:

Password:

Mantienimi connesso

Accesso

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare noi assumiamo che tu ne sia felice. Clicca su OK per accettare o su Leggi di Più per scoprire la nostra Cookie P

Ok

Ultime Notizie

Leggi di più (<https://www.cuzzola.it/2020/04/24/compenso-dei-revisori-adequamento-possibile-secondo-la-corte->

Verbale allegato  
alla proposta n. 5  
del 30/12/2018




**Discussione Punto 5**  
**(ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01.01.2019 art. 241 del**  
**D.Lgs. 267/2000)**

- Illustra la proposta il **Sindaco** leggendo la stessa.
- Chiede ed ottiene parola il **C.C. Sandolo** che legge una nota che si allega (ALL.A).
- Non si registrano altri interventi e successivamente,

**Votazione: Presenti 11 - votanti 11 – Favorevoli 7 – Contrari 4 (Vigorelli – Feola – Ambrosino – Sandolo) – Astenuti 0**

**Immediata Esecutività**

**Votazione: Presenti 11 - votanti 11 – Favorevoli 7 – Contrari 4 (Vigorelli – Feola – Ambrosino – Sandolo) – Astenuti 0**



Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to dott. Raffaele Allocca

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to dott. Raffaele Allocca

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Ferraiuolo	f.to Dott. Raffaele Allocca

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 5 a partire dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

*che la presente deliberazione è:*

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n.

267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Il Segretario Comunale  
Dott. Raffaele Allocca